

Dipartimento personale e organizzazione
Struttura organizzativa centro unico retribuzioni e fiscale,
procedimenti disciplinari, CUG e concorsi
Ufficio Concorsi

Piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 AOSTA

☎ 0165/273775 - 273825

Telefax 0165/273197

Département du personnel et de l'organisation
Structure organisationnelle centre unique des rétributions et de la
fiscalité, des procédures disciplinaires, CUG et des concours
Bureau des concours

www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/

u-concorsi@regione.vda.it

personale@pec.regione.vda.it

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN COLLABORATORE (CATEGORIA C – POSIZIONE C2), NEL PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO ANTINCENDI, DA ASSEGNARE ALL'ORGANICO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO.

Art. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento economico:

- stipendio iniziale tabellare di annui lordi 22.035,10 euro, oltre all'indennità di bilinguismo, all'eventuale assegno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensilità ed altre eventuali indennità da corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti regionali, nonché le indennità particolari riconosciute al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 2 – ASSEGNAZIONE DEI POSTI

1. Il posto messo a bando è assegnato all'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso del **titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università**. Per il titolo di studio conseguito all'estero si deve far riferimento a quanto disposto dal successivo art. 4.

2. Qualsiasi laurea o laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento è considerata assorbente rispetto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università.

3. Il candidato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) essere **cittadino italiano**;
- b) avere **un'età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque**, comprese le eccezioni di legge, alla data del 23 agosto 2018. Il limite massimo di età non trova applicazione nei confronti del personale di ruolo appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome;
- c) avere la **piena e incondizionata idoneità psicofisica** allo svolgimento delle mansioni previste per i servizi antincendi, possedendo i requisiti previsti nell'Allegato A) al Regolamento regionale n. 1/2000.
- d) conoscere le lingue italiana e francese;
- e) non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
- f) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva, per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
- g) non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- h) non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione.

4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'immissione in servizio.

Art. 4 – TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

1. I candidati, in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, pena la non ammissione al concorso, devono dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione:

a) (esclusivamente per il diploma) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio straniero a quello italiano o di aver avviato l'iter procedurale per l'equipollenza del titolo di studio c/o l'Ufficio riconoscimento titoli di studio della Sovrintendenza agli Studi – Piazza A. Deffeyes, 1 – Aosta (per i residenti in Valle d'Aosta, per i non residenti presso i competenti uffici provinciali o regionali);

oppure

b) (per qualsiasi titolo) ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, di aver avviato l'iter procedurale di equivalenza del titolo di studio inoltrando la relativa richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca mediante raccomandata A/R. entro il termine di scadenza del bando, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica.

2. **Al fine dell'ammissione al concorso** è necessario consegnare all'Ufficio concorsi copia del modulo di richiesta di equipollenza o equivalenza del titolo di studio, unitamente alla ricevuta di spedizione dello stesso, entro il termine di scadenza del bando, con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Ufficio concorsi della struttura Centro unico retribuzioni e fiscale, procedimenti disciplinari CUG e concorsi, Piazza Deffeyes, 1 - Aosta;

- invio a mezzo fax (0165/273197); l'Amministrazione non è responsabile di ricezioni incomplete o illeggibili, pertanto si prega di contattare l'Ufficio concorsi al fine di verificare la completa ricezione;
- invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo personale@pec.regione.vda.it tramite **la propria personale casella PEC.**

In questo caso il Dirigente della struttura Centro unico retribuzioni e fiscale, procedimenti disciplinari, CUG e concorsi dispone l'ammissione sotto condizione del candidato.

3. La documentazione di cui sopra deve pervenire all'Ufficio concorsi, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 14:00 del termine ultimo indicato al comma 2. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura del personale dell'Ufficio protocollo.

4. Il candidato, all'atto della stipula del contratto, deve dichiarare di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza/determina di equivalenza, ai sensi della vigente normativa, indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni; in caso contrario il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

Art. 5 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA ON-LINE

1. Gli aspiranti nella domanda on-line devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. e consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 1, della citata legge, nonché dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci:

ANAGRAFICA

- a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza e, ove differente, il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura concorsuale;
- d) i recapiti telefonici, l'indirizzo e-mail/PEC;
- e) gli estremi di un documento d'identità in corso di validità;

REQUISITI GENERICI

- f) di aver versato o di versare il contributo di ammissione, di cui al successivo art. 8, entro la data di scadenza del bando;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione. In caso contrario, devono essere specificate le condanne subite o i carichi pendenti;
- j) di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- k) la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
- l) di avere un'età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque alla data del 23 agosto 2018;

m) per coloro che hanno un età superiore agli anni trentacinque: di essere appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, indicando il Corpo di appartenenza;

REQUISITI SPECIFICI

- n) il titolo di studio di cui all'art. 3, comma 1 o 2, l'indicazione dell'Istituzione scolastica/Università e del Comune presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico/accademico di conseguimento;
- o) (eventuale) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza o di aver avviato l'iter procedurale di equipollenza o equivalenza, esclusivamente per i titoli conseguiti all'estero, di cui all'art.4;
- p) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere le prove d'esame, di cui al successivo art. 13;
- q) l'eventuale richiesta di sostenere le prove d'esame con l'uso di strumenti di ausilio/compensativi e di tempi aggiuntivi, di cui all'art. 6;
- r) i titoli che danno luogo a punteggio, di cui al successivo art. 15;
- s) i titoli che danno luogo a preferenza, di cui al successivo art. 17.

2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1, ad eccezione delle certificazioni nei casi previsti alla lettera q) esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 – DICHIARAZIONE PER IL CANDIDATO AFFETTO DA DSA

1. Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1:

- dichiarare, nell'istanza di partecipazione alla procedura, gli strumenti compensativi di cui necessita e l'eventuale prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove, la cui ammissibilità è valutata dalla Commissione esaminatrice;
- consegnare all'Ufficio concorsi, entro il termine di scadenza del bando, copia della certificazione rilasciata dalla competente ASL con una delle seguenti modalità:
 - consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00;
 - spedizione a mezzo raccomandata A/R;
 - invio a mezzo fax (0165/273197); l'Amministrazione non è responsabile di ricezioni incomplete o illeggibili, pertanto si prega di contattare l'Ufficio concorsi al fine di verificare la completa ricezione;
 - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo personale@pec.regione.vda.it tramite **la propria personale casella PEC**.

2. La certificazione di cui sopra deve pervenire all'Ufficio concorsi, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, entro le ore 14:00 del termine ultimo indicato al comma 1. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura del personale dell'Ufficio protocollo.

Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINE E MODALITÀ

1. La domanda di ammissione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, deve pervenire entro il **23 agosto 2018**. La procedura informatica di presentazione delle domande verrà

disattivata tassativamente alle ore 24:00 della suddetta data e, pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione.

2. La presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata al successivo art. 9 costituisce motivo di esclusione dalla procedura.

3. La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet **a decorrere dal 17 luglio 2018**, data di pubblicazione del bando.

Art. 8 – CONTRIBUTO DI AMMISSIONE

1. Il candidato deve, entro il termine di scadenza del bando (**23 agosto 2018**), **pena l'ammissione con riserva al concorso**, effettuare un **versamento**, non rimborsabile, dell'importo di **euro 10,00** (dieci), intestato a *Regione Autonoma Valle d'Aosta*, con la seguente causale di versamento: *Nome e Cognome – Concorso collaboratore tecnico antincendi* (**indicare nome e cognome del candidato che intende partecipare alla procedura**).

2. Il versamento deve avvenire mediante la seguente modalità:

- **bonifico bancario**

su conto corrente bancario dell'Amministrazione regionale

codice IBAN: IT 67 Q 02008 01210 000003867729

per i bonifici dall'estero lo SWIFT-BIC CODE è il seguente: UNCRIT M1CC0.

3. Il controllo dell'avvenuto pagamento è effettuato d'ufficio.

Art. 9 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

1. Per procedere alla compilazione della domanda, occorre essere registrati nell'apposito programma. Il candidato che si è già registrato per altri concorsi nel sito regionale prima del 1° gennaio 2017 deve procedere ad una nuova registrazione.

2. Per la registrazione occorre:

- a) collegarsi al sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it) nella sezione dedicata ai concorsi e selezionare l'icona  oppure collegarsi direttamente all'indirizzo: <http://regione.vda.iscrizioneconcorsi.it>;
- b) accedere alla pagina di registrazione attraverso l'apposito link "PAGINA DI REGISTRAZIONE" e inserire i dati anagrafici dell'utente che utilizzerà il programma (N.B.: il cognome ed il nome devono essere quelli del candidato che si iscriverà ai concorsi). Fare attenzione a: scrivere correttamente l'indirizzo mail e a non inserire una PEC, altrimenti non si ricevono le credenziali di accesso;
- c) A seguito di questa operazione il programma invia una mail con le credenziali provvisorie per accedere all'area privata, riservata all'iscrizione dei concorsi. In caso di mancata ricezione della mail, si consiglia di verificare anche nella posta indesiderata/spam se l'email è pervenuta;
- d) cliccare su AREA PRIVATA per riposizionarsi sulla pagina iniziale di Login e inserire le credenziali ricevute. Al primo accesso il sistema chiede la personalizzazione della password: inserire quella ricevuta via mail nella casella "Vecchia password" e la nuova password

personalizzata in “Nuova password” riscrivendola in “Conferma password” (per accertarsi che sia stata scritta correttamente), quindi premere sul bottone Salva.

3. Per la compilazione della domanda occorre:

- a) collegarsi all'indirizzo <http://regione.vda.iscrizioneconcorsi.it>, utilizzando le proprie username e password, entrare nella sezione “utente” per completare e/o verificare i propri dati anagrafici;
- b) entrare nella sezione “concorsi” e selezionare il concorso in oggetto nell'elenco dei concorsi cui è possibile iscriversi on-line;
- c) compilare il modulo di iscrizione on-line in tutte le sue parti; il candidato può accedere più volte alla propria domanda e compilare/modificare/correggere/cancellare i dati inseriti, utilizzando i bottoni “compila” e “salva”;
- d) occorre cliccare, nel menù a sinistra, su “**conferma e invio**” una volta terminata la compilazione, al fine di inviare definitivamente la domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

4. Il candidato riceve una mail di conferma di avvenuta iscrizione.

5. Nel caso di inserimenti errati, il candidato può richiedere l'annullamento della domanda presentata, utilizzando le richieste di assistenza. Se l'Ufficio concorsi accoglie tale richiesta, il candidato troverà l'icona per procedere all'annullamento sotto alla scritta “Annulla” nella pagina di riepilogo dei concorsi aperti.

6. La procedura completa è descritta nel “Manuale istruzioni” presente nella pagina di accesso.

Art. 10 - ESCLUSIONI

1. L'esclusione dal concorso è prevista nei seguenti casi:

- a) mancato possesso dei requisiti richiesti all'art. 3 del bando;
- b) omissione nella domanda di partecipazione al concorso delle dichiarazioni prescritte dal precedente art. 5, comma 1, lett. a), h), i), j) e n) del bando;
- c) presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata agli artt. 7 e 9 del bando;
- d) mancata regolarizzazione della domanda di partecipazione al concorso nei termini di cui all'art. 11 del bando, nel caso di ammissione con riserva.
- e) mancata consegna della copia della dichiarazione di equipollenza o della copia del modulo di richiesta di equipollenza o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, unitamente alla ricevuta di spedizione (art. 4), entro il termine di scadenza del bando.

2. La comunicazione inerente all'esclusione è comunicata al candidato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano.

3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura concorsuale dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 11 – AMMISSIONI E AMMISSIONI CON RISERVA

1. La comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi, dei candidati ammessi sotto condizione e dei candidati ammessi con riserva, con la specificazione delle integrazioni necessarie e la data entro la quale sanare le irregolarità, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/avvisi e documenti/concorsi e all'albo notiziario della Regione il giorno **3 settembre 2018**. La data di pubblicazione all'albo notiziario della Regione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari.

2. Il candidato ammesso con riserva, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo notiziario della Regione dell'elenco di cui al punto precedente, deve sanare le irregolarità riscontrate mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare all'Ufficio concorsi con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Ufficio concorsi della struttura Centro unico retribuzioni e fiscale, procedimenti disciplinari CUG e concorsi, Piazza Deffeyes, 1 - Aosta;
- invio a mezzo fax (0165/273197); l'Amministrazione non è responsabile di ricezioni incomplete o illeggibili, pertanto si prega di contattare l'Ufficio concorsi al fine di verificare la completa ricezione;
- invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo personale@pec.regione.vda.it tramite **la propria personale casella PEC**.

3. La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve pervenire all'Ufficio concorsi, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 14:00 del termine ultimo indicato nella comunicazione di cui al comma 1. La data di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura del personale dell'Ufficio protocollo. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 12 - ACCERTAMENTO LINGUISTICO

1. Il candidato deve sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese. L'accertamento, effettuato sulla lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso per lo svolgimento delle prove d'esame di cui all'art. 16 consiste in una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002 nonché visionabile sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono state pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle d'Aosta e visionabili sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi.

3. Il candidato che non riporta una votazione di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non è ammesso alle prove d'esame di cui al successivo art 16 del bando.

4. Sono esonerati dall'accertamento linguistico:

a) (esclusivamente per l'accertamento della conoscenza della lingua francese) coloro che hanno conseguito il **diploma di maturità valido per l'iscrizione all'università in una scuola della Valle d'Aosta a partire** dall'anno scolastico **1998/99**, qualora la sezione riservata all'attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione;

b) coloro che sono in possesso di un accertamento **valido alla data del 13 marzo 2013** (data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 1/2013), superato in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la “categoria C – posizioni C1 e C2” o per la “categoria D/qualifica dirigenziale”, banditi dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata.

L'accertamento linguistico superato **in data anteriore al 13 marzo 2013** conserva, ai fini dell'esonero:

- **validità permanente** per il personale assunto a tempo indeterminato (art. 7, comma 6, regolamento regionale n. 6/1996);

- **validità permanente** per i soggetti, ivi compreso il personale assunto a tempo determinato, che abbiano superato l'accertamento e che abbiano frequentato i corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e durata minima di venti ore, (art. 7, comma 7, regolamento regionale n. 6/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1, del regolamento regionale n. 1/2008);

- **validità di quattro anni** negli altri casi.

L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, superato presso l'Amministrazione regionale o uno degli enti di cui all'art. 1 del regolamento, valido alla data del 13 marzo 2013, conserva validità permanente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2013;

c) coloro che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la “categoria C – posizioni C1 e C2” o per la “categoria D/qualifica dirigenziale”, banditi dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda regionale sanitaria USL (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013) successivamente alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata;

d) coloro che sono in possesso del diploma DELF B2 (Diplôme d'études en langue française) e DALF C1 o C2 (Diplôme approfondi de langue française). Nel caso tale diploma sia stato conseguito presso un istituto privato (es. Alliance française) occorre consegnare l'attestato, di cui l'Ufficio concorsi farà una copia autentica, entro il giorno della prova orale;

e) coloro che sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).

5. Il candidato è tenuto a dichiarare ogni elemento utile a comprovare l'esonero dall'accertamento linguistico preliminare; in caso contrario è ammesso con riserva; se lo stesso non provvede a sanare l'irregolarità riscontrata entro il termine assegnatogli è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico.

6. L'accertamento linguistico conseguito con esito positivo presso l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli enti locali e loro forme associative, l'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013) successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (**23 agosto 2018**) deve essere comunicato dal candidato all'Ufficio concorsi entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di accertamento linguistico, al fine di poter beneficiare dell'esonero; in caso contrario, il candidato deve risostenere la prova. Il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata.

7. L'accertamento linguistico, conseguito con esito positivo, conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'art. 1 del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, in relazione alla categoria C – posizioni C1 e C2 e alle categorie/posizioni inferiori.

Art. 13 – PROVE D'ESAME

1. Le prove d'esame comprendono:

a) **una prima prova scritta** sulle seguenti materie:

- Elementi di costruzioni: muri di sostegno, stati di sollecitazione, progetto e verifica strutture isostatiche, caratteristiche dei materiali da costruzione, lesione dei fabbricati;
- Meccanica: elementi di meccanica, macchine idrauliche;
- Idraulica: idrostatica e idrodinamica, calcoli delle condotte idriche, nozioni sui regimi di portata dei fiumi (magra, piena, alluvione, ecc...);
- Elettrotecnica: principi generali di elettricità, impianti di distribuzione e di utilizzazione;

b) **una seconda prova scritta** vertente sulle seguenti materie:

- Prevenzione incendi e polizia amministrativa;

c) **una prova orale** vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

- Fisica e chimica della combustione;
- Normativa regionale e nazionale in materia antincendio;
- Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e norme sull'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta (l.r. 22/2010), con particolare riferimento al titolo IV.

Art. 14 – INFORMAZIONI INERENTI LE PROVE D'ESAME

1. Il diario e il luogo delle prove del concorso (artt. 12 e 13), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/avvisi e documenti/concorsi e all'albo notiziario della

Regione il **3 settembre 2018**. La data di pubblicazione all'albo notiziario della Regione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del termine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati.

2. L'ammissione ad ogni prova d'esame successiva è resa pubblica mediante affissione dell'elenco degli idonei nella sede dell'Amministrazione regionale, in Piazza Deffeyes, n.1 ad Aosta e mediante contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi.

3. La valutazione di ogni prova d'esame è espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una votazione minima di 6/10.

4. Il candidato che non si presenta a sostenere le prove della procedura, nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, è dichiarato decaduto dalla procedura stessa, quale ne sia stata la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà del singolo. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al calendario delle prove medesime.

5. Il candidato deve presentarsi a tutte le prove concorsuali munito di un documento di identità personale in corso di validità.

Art. 15 – TITOLI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO

1. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 20% del punteggio complessivo finale, i titoli di cui al successivo comma 3, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 606 in data 14 maggio 2018.

2. Il candidato dovrà fornire, nella domanda on-line, gli elementi indispensabili per l'accertamento della veridicità dei titoli che lo stesso dichiara di possedere. In difetto di tali indicazioni non si procederà alla valutazione del titolo ai fini della formazione della graduatoria.

3. Ai titoli è attribuito il seguente punteggio:

1. Servizio prestato come professionista nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco:

- nel ruolo di funzionario tecnico, caporeparto o caposquadra, per ogni anno: punti 0,32
- nel profilo di vigile del fuoco, per ogni anno: punti 0,28
- nei profili dell'area amministrativo-contabile, per ogni anno: punti 0,22

2. Servizio prestato come permanente nei profili professionali dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome:

- nel profilo di vigile del fuoco, per ogni anno: punti 0,22
- in un profilo superiore a quello di vigile del fuoco, per ogni anno: punti 0,28

3. Servizio prestato senza demeriti come personale volontario, nel profilo di vigile/caposquadra operativo, per almeno tre anni:

- al compimento del terzo anno: punti 0,42
 - per ogni anno successivo: punti 0,14
4. Servizio di leva o servizio civile nel Corpo valdostano o nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome tra i vigili del fuoco: punti 0,20
5. Servizio temporaneo, svolto senza demeriti, ai sensi dell'art. 87, comma 1, l.r. 37/2009 per ogni periodo di 60 giorni e per un massimo di quattro periodi punti 0,05
6. Essere orfani di appartenenti al Corpo valdostano o nazionale dei vigili del fuoco o ai corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome deceduti per cause di servizio: punti 0,10
7. Aver frequentato corsi di aggiornamento professionale o corsi per l'acquisizione delle qualificazioni, risultanti da appositi brevetti o patenti attinenti l'attività di istituto, organizzati dalla Scuola regionale antincendi o dalle corrispondenti strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dai corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome della durata minima di **trentasei ore**, cui sia seguita una valutazione positiva, mediante lo svolgimento di un esame finale, per ogni corso fino ad un massimo di quattro: punti 0,05
8. Possesso di titoli di studio superiori rispetto a quelli necessari per la partecipazione al concorso, per ciascun titolo e fino ad un massimo di due titoli: punti 0,05

Art. 16 - PRECISAZIONI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. I periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati, ai sensi dell'art. 2050 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) come segue:

- a) servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio nello stesso profilo professionale per il quale è bandito il concorso;
- b) servizio effettivo prestato con il grado inferiore a quello di sottufficiale, come servizio di pari posizione economica e di diverso profilo professionale.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 30 (Disposizioni in materia di servizio civile in Valle d'Aosta) e dell'art. 2103 del D.lgs. 66/2010, il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato come servizio di pari posizione economica e di diverso profilo professionale.

3. Per i servizi in atto si fa riferimento, quale termine finale, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (23 agosto 2018).

4. I servizi valutabili non possono superare i 10 anni complessivi. In caso di più servizi, di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 15 comma 3 del bando, è valutato il servizio più favorevole al candidato.

5. Nella valutazione dei servizi, per i periodi inferiori all'anno, il punteggio è attribuito in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestati. I periodi di 16 giorni o superiori sono considerati come mesi interi. I periodi inferiori non sono valutati.

6. I concorrenti devono far pervenire all'ufficio concorsi, entro **il giorno di espletamento della prova orale finale**, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli che danno luogo a

punteggio **qualora i relativi dati siano detenuti da enti privati**, pena la non valutazione degli stessi.

7. La valutazione dell'attinenza del titolo al profilo messo a concorso, ai fini dell'attribuzione del punteggio, è rimessa alla commissione esaminatrice.

Art. 17 - TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA

1. Agli effetti della formazione delle graduatorie, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:

- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- n) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- r) gli invalidi ed i mutilati civili;
- s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. In armonia con quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito, di merito e di titoli, o di titoli di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

- a) i residenti in Valle d'Aosta dalla nascita, gli emigrati valdostani ed i figli degli emigrati valdostani;
- b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.

3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 18 – GRADUATORIA

1. Il punteggio finale utile alla stesura della graduatoria è dato dalla somma delle valutazioni ottenute dai candidati in ciascuna prova d'esame e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. La graduatoria è formata secondo l'ordine di punteggio riportato.

2. Al termine della procedura concorsuale, gli atti e la graduatoria ufficiosa sono trasmessi dal Presidente della Commissione alla struttura organizzativa Centro unico retribuzioni e fiscale, procedimenti disciplinari, CUG e concorsi – Ufficio concorsi, per l'approvazione della graduatoria del concorso. Il dirigente della struttura competente, con proprio atto, approva la graduatoria di merito che è pubblicata sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione. La graduatoria è, inoltre, affissa all'Albo dell'Amministrazione regionale per quindici giorni consecutivi.

3. La graduatoria ha validità triennale dalla data di approvazione della stessa. Entro tale termine l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di utilizzarla per l'eventuale copertura di altri posti di collaboratore tecnico antincendi che si rendessero successivamente vacanti e disponibili.

Art. 19 – CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. L'Amministrazione regionale può procedere ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisendo d'ufficio i relativi dati presso l'Amministrazione pubblica e i gestori di pubblici servizi che li detengono, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Art. 20 – ACCERTAMENTI SANITARI PRELIMINARI AL CORSO DI FORMAZIONE

1. Il vincitore del concorso e, secondo l'ordine della graduatoria finale, gli eventuali candidati idonei da avviare al corso di formazione, in relazione agli ulteriori posti che si rendessero disponibili nella qualifica messa a concorso nel termine di validità della graduatoria, saranno sottoposti ad accertamenti presso la competente struttura dell'Azienda USL, o presso altri centri specializzati o da parte del medico competente, circa il possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali allo svolgimento delle mansioni, di cui ai punti 1. e 3. dell'Allegato A) al Regolamento regionale n. 1/2000.

2. L'ammissione al corso di formazione di cui all'art. 21 del bando è subordinata all'esito positivo degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Sono cause di non idoneità per l'ammissione al corso di formazione le malattie ed infermità elencate al punto n. 2 dell'Allegato A) al Regolamento regionale n. 1/2000.

4. Il giudizio di non idoneità comporta la non ammissione al corso di formazione di cui al successivo art. 21 e la **decadenza dalla graduatoria**.

Art. 21 – CORSO DI FORMAZIONE

1. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato in qualità di collaboratore tecnico antincendi i candidati idonei a seguito degli accertamenti di cui all'art. 20 del bando devono frequentare un apposito **corso di formazione della durata minima di sei mesi**, organizzato dall'Amministrazione regionale, tramite la Scuola regionale antincendi. Il corso di formazione prevede il superamento di

un di un esame teorico-pratico di fine corso. La frequenza al corso è obbligatoria ed è accertata mediante la rilevazione giornaliera delle presenze.

2. La tipologia e le modalità organizzative del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante regionale dei vigili del fuoco.

3. Nel caso di interruzioni dell'attività didattica del corso, dovute a motivi organizzativi, i partecipanti al corso possono essere utilizzati in servizi non operativi presso il Comando regionale dei vigili del fuoco.

4. Sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso i soggetti che:

a) dichiarano di voler rinunciare al corso;

b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari al 20% della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.

5. I partecipanti al corso che non appartengono al ruolo unico regionale e che non siano dipendenti di enti pubblici o privati sono assunti con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto. Durante tale periodo, ad essi è attribuito il trattamento economico previsto per il profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi professionista, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

6. Ai partecipanti al corso che siano dipendenti di enti pubblici o privati compete un assegno di frequenza, per l'intero periodo di svolgimento del corso, di natura non retributiva, in misura pari al trattamento economico previsto per il profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi professionista, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

7. Il personale appartenente al ruolo unico regionale che partecipa al corso è considerato in servizio a tutti gli effetti e percepisce il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

8. Il personale dipendente dagli altri enti del comparto unico regionale che partecipa al corso è collocato di diritto in aspettativa per l'intera durata del corso e percepisce, per l'intero periodo del corso, un assegno di frequenza di natura non retributiva in misura pari al trattamento economico previsto per il profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi professionista, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

9. Ai partecipanti al corso che non si svolga nell'ambito del territorio regionale sono rimborsate le spese di vitto e alloggio e le spese di trasferta di inizio e fine corso, con le modalità e nella misura prevista per il personale regionale.

Art. 22 – AMMISSIONE AD UN PRIMO SUCCESSIVO CORSO DI FORMAZIONE

1. I partecipanti al corso, in caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, sono esclusi dal medesimo o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.

Art. 23 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. I candidati idonei al corso di formazione professionale sono invitati nel termine di trenta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

Art. 24 - PERIODO DI PROVA

1. Il contratto individuale di lavoro prevede l'effettuazione di un periodo di prova di sei mesi. Ai fini del compimento del suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

2. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.

3. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

5. Nel caso in cui il lavoratore assunto sia già titolare di un posto presso un Ente del comparto, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'Ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti o di mancato superamento del periodo di prova rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un Ente di diverso comparto il cui contratto preveda analoga disciplina.

Art. 25 – DECADENZA DALLA GRADUATORIA

1. Oltre al caso previsto dall'art. 20, comma 4, del bando, sono dichiarati decaduti dalla graduatoria finale i candidati idonei al corso di formazione che risultino non in possesso dei requisiti prescritti o che non sottoscrivano il contratto di lavoro nel termine indicato all'art. 23.

2. Il dirigente della struttura competente in materia di assunzioni del personale dispone, con proprio provvedimento, la decadenza dalla graduatoria.

Art. 26 – DIRITTO DI ACCESSO

1. Il candidato ha facoltà di esercitare il diritto di accesso agli elaborati delle prove, alla conclusione del procedimento concorsuale, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 19/2007, con le modalità ivi previste.

Art. 27 - NORME APPLICABILI

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l'assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22, e 10 novembre 2009, n. 37, dal regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 e loro successive modificazioni e le

norme previste dal Testo di accordo delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie per il comparto unico della Valle d'Aosta sottoscritto il 13/12/2010, e s.m.i.

Art. 28 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che:

- a) il titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale nella persona della Dirigente della struttura Centro unico retribuzioni e fiscale, procedimenti disciplinari, CUG e concorsi;
- b) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando (gestione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del contratto di lavoro);
- c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
- d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva, ovvero la mancata assunzione;
- e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale dell'Amministrazione responsabile dei procedimenti finalizzati all'espletamento della procedura selettiva, all'assunzione, alla stipulazione e gestione del contratto di lavoro;
 - i componenti della commissione esaminatrice;
 - altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al Garante (art. 39 del D.lgs. 196/2003);
- f) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione dell'elenco dei candidati idonei;
- g) l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Art. 29 - INFORMAZIONI VARIE

1. Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio concorsi della struttura organizzativa Centro unico retribuzioni e fiscale, procedimenti disciplinari, CUG e concorsi, sito in Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 (☎ 0165/273775; 0165/273825; 0165/273774; 0165/273160; www.regione.vda.it; u-concorsi@regione.vda.it).

Il dirigente
Roberta QUATTROCCHIO